

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-523 del 01/02/2018 |
| Oggetto | D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA e L.R. 13/2015. DITTA MIRAPLASTIK S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO), VIA XXV LUGLIO, 50/52/54/56/58. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-576 del 01/02/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena |
| Dirigente adottante | BARBARA VILLANI |

Questo giorno uno FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015.

DITTA MIRAPLASTIK S.R.L.

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO), VIA XXV LUGLIO, 50/52/54/56/58.

In data 21/07/2017, la ditta Miraplastik S.r.l. avente sede legale a Mirandola (MO), via XXV Luglio n. 54/56, ha presentato alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena, domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, relativamente all'impianto sito in comune di Mirandola, via XXV Luglio, 36/52/54/56/58. La domanda è stata acquisita agli atti di questa Struttura con prot. n. PGMO/2017/14579 del 24/07/2017.

Nell'impianto la Ditta svolge attività di trattamento di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di materie plastiche in genere mediante cernita, separazione e macinazione al fine di ottenere prodotti omogenei classificabili Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore, da destinare all'utilizzo nell'industria delle materie plastiche. Qualora non rispondente a dette norme, il materiale rimane assoggettato al regime dei rifiuti ed inviato ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

L'attività viene svolta all'interno di capannoni dotati di pavimentazione in calcestruzzo dove i rifiuti, conferiti all'interno di contenitori in plastica, vengono posti in stoccaggio.

Le operazioni di smaltimento costituiscono una parte marginale e residuale dell'attività svolta dalla ditta e riguardano l'eventuale gestione di materiali non conformi alle norme tecniche di settore per la classificazione a Materie Prime Secondarie e non altrimenti recuperabili.

L'esercizio dell'attività sopra descritta è legittimato dai seguenti provvedimenti autorizzativi:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 145 del 03/04/2008, avente validità sino al 31/01/2018. Tale autorizzazione riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi;
- iscrizione al n. MIR003 al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs. 152/06, avente validità sino al 15/05/2018;
- autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 alle emissioni in atmosfera sviluppate dall'attività rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 337 del 21/07/2008, avente validità sino al 18/07/2023.

L'attività autorizzata non origina scarichi di acque reflue.

Con l'istanza presentata il proponente intende acquisire il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione vigente ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 includendo tutti i titoli ambientali necessari all'esercizio dell'attività.

In particolare, l'istanza di autorizzazione unica riguarda i seguenti titoli ambientali:

- Rifiuti
- Emissioni in atmosfera
- Impatto Acustico

La comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06 e iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" non vengono ricomprese all'interno dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del citato decreto legislativo e mantengono pertanto la propria efficacia e validità.

I titoli ambientali in materia di emissioni in atmosfera e impatto acustico riguardano l'attività di gestione rifiuti svolta ai sensi dell'art. 208 e dell'art. 216 del D.lgs. 152/06.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", all'art. 208, stabilisce che le Regioni approvano i progetti per i nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province.

La delibera del Consiglio della Provincia di Modena n. 11 del 08/02/2016 ha approvato la convenzione per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Modena delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale, tra le quali il controllo della gestione dei rifiuti e l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06.

Dalla lettura combinata dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e della normativa regionale vigente si rileva:

- a) la procedura di approvazione dei medesimi progetti, in particolare la convocazione di un'apposita "Conferenza dei Servizi";
- b) che l'ARPAE, in caso di valutazione positiva e sulla base delle risultanze della Conferenza, approva il progetto e autorizza la realizzazione e gestione dell'impianto;
- c) che l'approvazione sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di Organi Regionali, Provinciali e Comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indefferibilità dei lavori;
- d) che la procedura di approvazione dei progetti si applica anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.
- e) che la procedura definita dall'articolo 208 del citato decreto legislativo si applica anche ai rinnovi delle autorizzazioni in essere.

La domanda in questione è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 29/11/2017 (di cui al verbale CR/08/17), in esito alla quale sono stati richiesti al proponente elementi integrativi all'istanza agli atti con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera.

La trasmissione di copia del verbale e della richiesta di integrazioni alla Ditta e ai componenti della Conferenza dei Servizi è stata effettuata con nota di questa Agenzia prot. n. PGMO/2017/23533 del 30/11/2017.

In data 13/01/2018, la ditta Miraplastik S.r.l. ha trasmesso ad ARPAE di Modena la documentazione integrativa richiesta in esito alla suddetta seduta della Conferenza dei Servizi.

La Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena ha pertanto convocato nuova seduta della Conferenza dei Servizi, in data 29/01/2018, al fine di valutare la completezza della documentazione fornita dal proponente ed esprimersi sull'istanza.

Nell'ambito della seduta l'azienda ha altresì segnalato che l'attività di gestione rifiuti è svolta all'interno dell'area individuata dai seguenti numeri civici: 50, 52, 54, 56 e 58; in particolare il civico 50 sostituisce a correzione di errore materiale il numero 36.

In esito a tale seduta (di cui al verbale CR/01/18), la Conferenza ha elaborato la seguente conclusione:

- **la Conferenza dei Servizi esprime, all'unanimità, l'assenso al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, relativa all'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi ubicato a Mirandola (MO), via XXV Luglio, 50/52/54/56/58, richiesta dalla ditta Miraplastik S.r.l. nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel verbale medesimo nonché di quelle specifiche di settore.**

Le conclusioni della Conferenza dei Servizi sono state acquisite dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena e trasmesse al proponente e ai componenti della Conferenza dei Servizi con nota prot. n. PGMO/2018/1750 del 01/02/2018.

La Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991, fissa i parametri per la determinazione dell'importo e le modalità di costituzione della garanzia finanziaria che devono essere prestate per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 208 e 211 del D.lgs. 152/2006.

In data 28/11/2017 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (normativa in materia di antimafia).

Non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dalla ditta Miraplastik S.r.l.

Si provvede pertanto al rilascio dell'autorizzazione unica con le relative prescrizioni conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari allo svolgimento dell'attività.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) **il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Miraplastik S.r.l., con sede legale a Mirandola (MO), via XXV Luglio, 54/56 per l'impianto ubicato a Mirandola (MO), via XXV Luglio 50/52/54/56/58, comprendente i seguenti titoli ambientali:**

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|--------------------------------|--|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 |
| Rifiuti | Autorizzazione attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06 |
| Rumore | Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 -6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 |

- 2) **Di disporre che dalla data del presente atto i titoli abilitativi ambientali elencati in premessa sono da intendersi, a tutti gli effetti decaduti.**
- 3) Di stabilire che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della parte Quinta del D.lgs. 152/06
 - Allegato Rifiuti – Attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- 4) Di dare atto che i titoli ambientali in materia di emissioni in atmosfera ed impatto acustico riguardano l'attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto ai sensi del D.lgs. 152/06, artt. 208 e 216. La comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" non vengono ricomprese all'interno del presente atto e mantengono pertanto la propria efficacia e validità.
- 5) Di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti.
- 6) **Di stabilire che entro il 02/05/2018, la ditta Miraplastik S.r.l. deve prestare garanzia finanziaria a favore di ARPAE – Direzione Generale – via Po, 5 – 40139 Bologna, avente validità a decorrere dal 01/02/2018 per un importo pari a 75.000,00 (settantacinquemila/00) Euro (valore calcolato moltiplicando la potenzialità annuale dell'impianto espressa in tonnellate (140 t) per 12 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia deve, comunque, essere pari a 75.000,00 Euro).**
- La garanzia finanziaria deve essere presentata alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena e deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003, in uno dei seguenti modi:

-
- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
- L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - a) del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - b) del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09.
 - **In caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa.**
 - La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte dell'ARPAE previa integrazione accettata dalle parti.
 - La garanzia finanziaria può essere svincolata dall'ARPAE in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.
 - **In caso di mancato adempimento entro il termine prescritto ARPAE SAC DI MODENA provvederà, previa diffida, alla decadenza del presente atto.**
 - ARPAE SAC di Modena provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria.
- 7) **Di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 31/01/2028**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente; l'eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dalla competente Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata.
- 8) **Di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di :**
- a) tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - b) accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - c) presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;

- d) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
- e) comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto).
- 9) Di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è l'ARPAE Sezione di Modena:

| Titolo ambientale | Autorità di controllo |
|--|-------------------------|
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 | ARPAE Sezione di Modena |
| Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06 | |
| Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 | |

- b) l'ARPAE Sezione di Modena, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale .
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- 10) Di trasmettere copia del presente atto alla ditta Miraplastik S.r.l. e ai componenti della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

LA RESPONSABILE DELLA
 STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
 ARPAE DI MODENA
 DR.SSA BARBARA VILLANI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

Allegato ARIA

Ditta **MIRAPLASTIK srl (Stab.to V. XXV Luglio 50/52/54/56/58) – MIRANDOLA.**

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale |
|--------------------------------|---|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 |

A- PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA E ISTRUTTORIA

La ditta **MIRAPLASTIK srl** svolgente attività di **STOCCAGGIO, TRATTAMENTO, RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI RIFIUTI E SCARTI DI MATERIE PLASTICHE DA LAVORAZIONI INDUSTRIALI**, negli impianti ubicati in comune di MIRANDOLA (MO), Via XXV luglio n.50/52/54/56/58.

Dalla documentazione agli atti risulta:

la descrizione del ciclo produttivo (Mulini di macinazione collocati in ambiente confinato, Carico pneumatico silos con materiale macinato, Estrazione e Riempimento big-bags)

le tipologie e i quantitativi di rifiuto da trattate,

le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e

la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

E2 – ESTRAZIONE E INSACCAMENTO

l'eliminazione dell'E1 - MACINAZIONE

ARPAE ST Distretto area Nord, con nota datata 26/01/2018 ha prodotto contributo istruttorio in materia di emissioni in atmosfera;

La Conferenza di servizi ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. tenutasi in data 29/01/2018, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica, e ha rinviato al Servizio DSP dell'AUSL territorialmente competente, le eventuali prescrizioni in merito agli sfiati con ricircolo interno del carico silos con materiale macinato.

Svolte le opportune verifiche di conformità alla vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera,

Valutato che per gli impianti e attività risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Valutato, inoltre, che gli impianti con emissioni convogliate, risultano presidiati da sistemi di abbattimento conformi alla miglior tecnologia disponibile;

Non sussistono, pertanto, condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

C - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le operazioni di Macinazione devono essere condotte in ambiente chiuso cioè senza possibilità di dispersione dei emissioni polverulente nell'ambiente di lavoro.

Le emissioni delle attività di Estrazione e insaccamento sono autorizzate nel rispetto delle seguenti condizioni e limiti di emissioni:

PUNTO DI EMISSIONE N.2 – ESTRAZIONE e INSACCAMENTO (3 calate)

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Portata massima | 18.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m (*) |
| Durata | 2 | h/g |
| Concentrazione massima di inquinanti: | | |
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
| Cloruro di vinile | 5 | mg/Nmc |

Impianto di depurazione: Filtro a cartucce

(*) e comunque almeno 1 metro oltre il colmo del tetto dello stabilimento.

Entro il **31 marzo 2018**, il gestore degli impianti provvederà ad eseguire almeno un campionamento dell'Emissione n.2 con verifica di Portata, Polveri e Cloruro di vinile. Gli autocontrolli dell'emissione continueranno con periodicità almeno annuale.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori).

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- a) da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- b) dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

9. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE-SAC ed ARPAE-ST Distretto competente per territorio, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche relative alle emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

| Condotti circolari | | Condotti rettangolari | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| Diametro (metri) | N° punti prelievo | Lato minore (metri) | N° punti prelievo | |
| fino a 1m | 1 punto | fino a 0,5m | 1 punto al centro del lato | |
| da 1m a 2m | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5m a 1m | 2 punti | al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2m | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1m | 3 punti | |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m: sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco

Quota superiore a 15 m: sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

metodi UNI EN / UNI / UNICHIM

metodi normati e/o ufficiali

altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

| Parametro/Inquinante | Metodi indicati |
|---|---|
| Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003 |
| Portata volumetrica | UNI EN ISO 16911:2013 |
| Temperatura di emissione | UNI 10169:2001 |
| Polveri totali (PTS) | UNI EN 13284-1:2003 |

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°472 (lato via Cagliostro scala L) | CAP 41124 MODENA | tel +39 059/433913 | fax +39 059/357418 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

| | |
|---|---|
| Materiale Particellare | UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096 |
| Cloruro di vinile | UNI CEN/TS 13649:2015 (determinazione dei singoli COV con desorbimento termico o chimico) |
| Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni | UNI EN 14181:2015 |

Autocontrolli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per il punto di emissione n. 2.

La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE-MODENA (distretto territoriale) e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. Il "Registro degli autocontrolli" deve essere mantenuto a disposizione degli organismi di controllo per almeno 5 (cinque) anni dalla data dell'ultima annotazione di risultati di analisi.

Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, è tenuto a comunicarle all'Arpae entro le successive 24 ore.
(I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato di cui all'art. 279 c. 2, per il superamento dei valori limite di emissione).

Allegato RIFIUTI

DITTA MIRAPLASTIK S.R.L. - IMPIANTO SITO A MIRANDOLA (MO), VIA XXV LUGLIO 50/52/54/56/58

| SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO | TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO |
|--------------------------------|--|
| Rifiuti | Autorizzazione attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 |

A-PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/06 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti" prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indefferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di propria competenza precedentemente attribuite alle Province.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Miraplastik S.r.l. svolge nell'impianto sito a Mirandola (MO), via XXV Luglio 50/52/54/56/58 attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi.

L'attività consiste nel trattamento di scarti di materie plastiche in genere al fine di ottenere prodotti omogenei classificabili Materie Prime Secondarie conformi alle norme tecniche di settore da destinare all'utilizzo nell'industria delle materie plastiche.

Le operazioni di smaltimento costituiscono una parte marginale e residuale dell'attività svolta dalla ditta e riguardano l'eventuale gestione di materiali non conformi alle norme tecniche di settore per la classificazione a Materie Prime Secondarie e non altrimenti recuperabili.

L'attività viene svolta all'interno di capannoni dotati di pavimentazione in calcestruzzo dove i rifiuti, conferiti all'interno di contenitori in plastica, vengono posti in stoccaggio.

Il trattamento, effettuato sia per le operazioni di recupero che di smaltimento, è articolato nelle seguenti fasi:

- selezione/cernita: i rifiuti vengono travasati in altro contenitore e sottoposti a cernita manuale al fine di eliminare le impurità e i materiali estranei;
- macinazione: i rifiuti vengono trasportati mediante carrello elevatore sui nastri che alimentano gli impianti di macinazione (mulini). Nello stabilimento sono presenti n. 3 mulini a lame aventi capacità produttiva media di 1.200 Kg, 2.000 Kg, e 800 Kg all'ora. Il reparto mulini è dotato di cabina di insonorizzazione. Il materiale macinato viene prelevato mediante aspirazione e convogliato all'interno di 3 sili (uno per ogni mulino) di capacità pari a 5 tonnellate cadauno, dotati di coclea per il rimescolamento e l'estrazione del materiale. Il materiale estratto dai sili viene insaccato in big-bags mediante n. 3 tubi a proboscide e stoccato sempre al coperto all'interno di magazzini.

Dalla lavorazione si ottengono pertanto Materie Prime Secondarie conformi alle specifiche di settore. Qualora non rispondenti a dette norme, i materiali rimangono assoggettati al regime dei rifiuti ed inviati ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

Dalle operazioni di cernita si originano rifiuti di scarto che vengono alloggiati all'interno di cassoni scarrabili muniti di cartello di identificazione ubicati nell'area cortiliva asfaltata.

La movimentazione dei rifiuti avviene mediante carrello elevatore.

L'attività non origina scarichi di acque reflue.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Miraplastik S.r.l. per il sito di Mirandola (MO), via XXV Luglio 50/52/54/56/58 è in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 dalla Provincia di Modena con determinazione n. 145 del 03/04/2008, avente validità sino al 31/01/2018. L'autorizzazione riguarda le operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi.

La Ditta è inoltre iscritta per l'impianto in oggetto al n. MIR003 del Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti della Provincia di Modena (ora gestito da ARPAE) ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., avente validità sino al 15/05/2018.

In data 21/07/2017, la ditta medesima ha presentato alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena, domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, tesa ad acquisire il rinnovo dell'autorizzazione suddetta, senza variazioni all'attività oggi legittimata.

L'istruttoria dell'istanza è stata effettuata mediante convocazione di apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

Nell'ambito dell'istruttoria è stato rilevato quanto segue:

- l'attività di gestione rifiuti viene svolta all'interno dell'area individuata dai seguenti numeri civici: 50,52,54,56,58; in particolare si segnala che il civico 50 sostituisce a correzione di errore materiale il numero 36;

- i rifiuti di scarto derivanti dalla cernita vengono depositati all'interno di idonei cassoni scarrabili collocati nell'area cortiliva che non danno origine a possibili contaminazioni delle acque meteoriche;
- la ditta ha fornito dichiarazione di esclusione dell'attività dall'assoggettabilità al D.lgs. 105 del 26/06/2015.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 29/01/2018 (di cui al verbale CR/01/18), ha espresso l'assenso al rilascio dell'autorizzazione unica con prescrizioni.

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di Rifiuti.

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta Miraplastik S.r.l. nell'esercizio dell'attività, è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione D:

- 1) le operazioni di smaltimento identificate nell'allegato B alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., autorizzate con il presente atto, sono le seguenti:

“D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12”

“D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”

- 2) I rifiuti non pericolosi ed i relativi quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

| CODICE EUROPEO | TIPOLOGIA DI RIFIUTO | Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO | | Q. MAX TRATTAMENTO ANNUALE |
|--|---|--------------------------------|-------|----------------------------|
| | | (D15) | (D15) | (D9) |
| | | mc | t | t/a |
| <i>OPERAZIONE AUTORIZZATA: D9</i> | | | | |
| 020104 | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | | | |
| 040222 | Rifiuti da fibre tessili lavorate | | | |
| 040299 [§] | Rifiuti non specificati altrimenti (coni in plastica di maglieria) | | | |
| 070299 [§] | Rifiuti non specificati altrimenti (scarti di plastica, gomme e fibre naturali) | | | |
| 070599 [§] | Rifiuti non specificati altrimenti (scarti di plastica, gomma e fibre naturali) | | | |
| 120105 | Limatura e trucioli di materiali plastici | | | |
| 150102 | Imballaggi di plastica | | | |
| 170203 | Plastica | | | |

| | | | |
|----------------|-----------|----------|------------|
| TOTALE: | 30 | 3 | 140 |
|----------------|-----------|----------|------------|

§ è consentito l'utilizzo del codice europeo solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

- 3) L'operazione di smaltimento D9 autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti attività: selezione/cernita manuale e macinazione dei rifiuti mediante n. 3 mulini.

- 4) L'operazione di deposito preliminare D15 autorizzata con il presente atto è funzionale esclusivamente all'avvio dei rifiuti al successivo trattamento D9 effettuato nell'impianto.
- 5) **Il quantitativo massimo di rifiuti trattabile giornalmente in modalità D9 è fissato in 50 tonnellate.**
- 6) Il deposito dei rifiuti da trattare e trattati deve avvenire in contenitori collocati all'interno del capannone in aree dedicate. Tali contenitori possono essere sovrapposti su due file.
- 7) Ciascun contenitore deve contenere una sola tipologia per volta.
- 8) Entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'autorizzazione unica la ditta Miraplastik S.r.l. è tenuta a trasmettere all'ARPAE di Modena un elaborato grafico aggiornato dell'impianto riportante la destinazione d'uso di ciascuna area, evidenziando in particolare: le aree destinate all'attività di smaltimento e quelle utilizzate per l'attività di recupero che devono essere chiaramente distinte e distinguibili, l'area di conferimento dei rifiuti, i macchinari e le attrezzature utilizzate nell'esercizio dell'attività, la rete fognaria delle acque reflue domestiche e quella delle acque meteoriche di dilavamento dell'area cortiliva, l'ubicazione dei cassoni adibiti al deposito temporaneo dei rifiuti originati dalle operazioni di cernita. Tale planimetria deve riportare per ogni capannone il relativo numero civico.
- 9) I rifiuti da trattare e trattati destinati allo smaltimento devono essere stoccati in aree delimitate chiaramente e fisicamente distinguibili da quelle utilizzate per i rifiuti destinati al recupero.
- 10) Tutta l'attività deve essere svolta all'interno del capannone, ad eccezione del deposito dei rifiuti di scarto originati dalle operazioni di cernita.
- 11) Ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 152/06, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
- 12) L'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio di rapido impiego mantenuti in costante efficienza e deve rispettare la normativa in materia di prevenzione incendi.
- 13) Le aree ed i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnati con idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi stoccato e il tipo di operazione effettuata (D o R). La cartellonistica riportante il codice europeo deve essere presente anche nelle aree e sui contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti trattati e prodotti dall'attività. Devono inoltre essere opportunamente identificate e riconoscibili mediante idonea cartellonistica le aree destinate allo stoccaggio delle Materie Prime Secondarie.
- 14) L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
- 15) Le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali devono essere riservate prioritariamente ai rifiuti prodotti nell'ambito del territorio della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna; sono fatte salve eventuali disposizioni emanate in attuazione degli articoli 127, 128 e 130 della L.R. 3/99.
- 16) La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006.
- 17) In caso di dismissione dell'attività, entro 30 giorni dalla data di cessazione che deve essere comunicata ad ARPAE di Modena e al comune di Mirandola, la ditta Miraplastik S.r.l. è tenuta a presentare ai medesimi Enti, un piano di ripristino dettagliato, corredato di cronoprogramma degli interventi, volto a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. Tale piano deve prevedere la verifica il livello di

contaminazione delle aree interessate dall'attività, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati. L'attuazione di tale piano è subordinata al rilascio di nulla osta della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena e deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività.

Allegato – RUMORE

DITTA MIRAPLASTIK S.R.L. - IMPIANTO UBICATO A MIRANDOLA, VIA XXV LUGLIO 50/52/54/56/58

| SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO | TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO |
|-----------------------------------|---|
| Rumore | Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 |

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Miraplastik S.r.l., svolge nell’impianto sito a Mirandola (MO), via XXV Luglio, 50/52/54/56/58 attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di plastica in genere.

Così come è descritto nella documentazione di valutazione di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le lavorazioni rilevanti ai fini dell’impatto acustico sono collocate all’interno dei fabbricati;
- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: movimentazione materiali all’aperto con carrelli elettrici; reparti produttivi/rumore interno; impianti di estrazione aria collocati anch’essi all’interno del fabbricato; camini di emissione; impianto di raffreddamento ad aria posto all’esterno ma schermato da muro di confine;
- le sorgenti di rumore sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);

- l'intera area dell'insediamento produttivo è collocata in classe IV "aree di intensa attività umana", con valori limite di immissione pari a 65 dBA nel periodo diurno e di 55 dBA nel periodo notturno;
- gli edifici individuati come possibili ricettori sono i fabbricati produttivi circostanti, anch'essi inclusi in classe IV;
- i livelli sonori misurati evidenziano il rispetto dei valori limite di immissione diurno assegnato alla classe IV.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Miraplastik S.r.l. ha presentato, in data 21/07/2017, la domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 relativamente all'impianto sito a Mirandola, via XXV Luglio 50/52/54/56/58.

In allegato all'istanza, il proponente ha presentato documentazione di valutazione d'impatto acustico ambientale redatta in data 29/12/2015; con l'istanza non si prevedono modifiche impiantistiche/produktive da autorizzare.

Nell'ambito dell'istruttoria condotta dalla Conferenza dei Servizi è emerso che lo studio non procede con valutazioni circa il rispetto del valore limite differenziale diurno (pari a 5 dBA) presumibilmente per le interferenze acustiche associate al contesto circostante.

La Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006, nella seduta del 29/01/2018, ha espresso l'assenso con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica (di cui verbale CR/01/18), rilevando sulla base dei contenuti del suddetto elaborato e delle valutazioni effettuate, la compatibilità dal punto di vista acustico dell'insediamento.

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di impatto acustico.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) **il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso l'impianto sito in comune di Mirandola (MO), via XXV Luglio, 50/52/54/56/58, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **Miraplastik S.r.l.**, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.
- 2) In fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito tali da assicurarne nel tempo la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura delle attrezzature e impianti, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di esse provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
- 3) Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.